



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di "buoni pasto elettronici"

Tra

Fondazione IDIS – Città della Scienza, con sede in Napoli alla Via Coroglio n.104 e 57, cod. fiscale 95005580634 e partita IVA n. 05969960631, in persona del Commissario ex DPGR n. 293/2017 ai sensi dell'art. 25 c.c., avv. Giuseppe Albano, nato ad Avella (AV) il giorno 11/04/1946, codice fiscale LBNGPP46D11A508A, dom.to per la carica presso la sede legale della Fondazione, di seguito denominata alternativamente "Fondazione/Stazione appaltante/committente/CDS".

E

.....

Premessa

- a. con decreto commissariale n..... veniva indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di "buoni pasto elettronici";
- b. con medesimo provvedimento commissariale venivano approvati gli elaborati di gara e lo schema di contratto;
- c. la commissione di gara proponeva l'aggiudicazione a favore di....;
- d. la gara veniva aggiudicata con decreto commissariale n..... a favore della comparente
- e. la Società ha prestato garanzia sotto forma di, stipulata in data con la società....;
- f. la Società ha presentato in data..... le idonee coperture assicurative R.C.T./R.C.O. con massimali minimi RCT € 3.000.000,00/sinistro – RCO €3.000.000,00/sinistro con il sottolimito di €1.500.000,00 per persona infortunata nella quale rientrano tutte le attività oggetto del presente appalto;
- g. il DURC della società risulta regolare
- h. la società ha prodotto l'estratto del documento di valutazione dei rischi ai sensi del dlgs 81/2008;
- i. il direttore dell'esecuzione del presente contratto è
- j. la Società dichiara di conoscere, approvare e accettare integralmente tutti gli allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
2. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto:
 - dal disciplinare di gara;
 - dal capitolato speciale d'appalto e dal capitolato tecnico;



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

- dall'offerta quantitativo-economica prodotta dall'aggiudicataria e da quella qualitativo-tecnica;
- dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.

3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

Art. 2 **Definizioni**

1) Nell'ambito del contratto si intende per:

a. contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

b. fornitore: l'impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

Art. 3 **Oggetto**

Oggetto del presente contratto di appalto è l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di "buoni-pasto elettronici" agli aventi diritto:

- a) dipendenti, che permangono in azienda almeno 6,5 ore al giorno (6 ore e trenta minuti);
- b) management;
- c) altri soggetti espressamente autorizzati di volta in volta dalla Stazione appaltante.

Art. 4 **Durata**

Il presente contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal 1 Gennaio 2018. Impregiudicato il diritto della Stazione appaltante di avvalersi del quinto d'obbligo.

La Stazione appaltante potrà chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 5 **Obbligazioni e responsabilità specifiche del fornitore**

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla corretta esecuzione del contratto. Sarà responsabile del pagamento di ogni imposta dalla stessa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso alla stessa così corrisposto.

E' tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente capitolato alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e di quelli previsti dalle leggi in materia, la Fondazione, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso, fino a quando la vertenza non verrà definita. Sulla somma sospesa non saranno corrisposti interessi, né l'aggiudicataria potrà porre eccezioni o pretendere risarcimento alcuno da parte della Stazione Appaltante.

La Fondazione si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, la facoltà di effettuare o di disporre controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, ed in particolare la corrispondenza dei pasti forniti a quanto previsto dal presente contratto. Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla ditta appaltatrice, la quale si impegna al ripristino delle clausole contrattuali. Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza qualora, nonostante le contestazioni di cui al precedente punto, perdurassero le inadempienze da parte della società appaltatrice, fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo appalto. In tal caso, alla ditta aggiudicataria non spetterà altro che la sola liquidazione delle forniture regolarmente eseguite ed accettate dalla Fondazione, escluso ogni altro compenso od indennizzo.

La ditta aggiudicataria è esclusiva e diretta responsabile di eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi negli esercizi convenzionati, conformemente alle norme igienico-sanitarie e alle autorizzazioni di legge vigenti; conseguentemente la Fondazione è sollevata da ogni responsabilità in merito.

Le eventuali irregolarità accertate dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del proprio programma di autocontrollo ed i provvedimenti da essa adottati devono essere obbligatoriamente **segnalati entro 3 giorni** dalla rilevazione alla Fondazione che, qualora ritenesse insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere la modifica dei controlli effettuati. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Art. 6 Corrispettivo

La Fondazione si impegna a corrispondere il corrispettivo contrattuale con le seguenti modalità.

Data la peculiarità del servizio oggetto della presente gara, sarà presentata un'unica fattura mensile, a consuntivo riguardante i soli pasti effettivamente consumati da ogni avente diritto. Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la rispondenza tra i pasti fruiti e gli addebiti effettuati dai locali convenzionati.

Ogni fattura deve essere redatta nel rispetto della normativa vigente e deve riportare:

- > numeri dei pasti consumati;
- > l'ammontare del pagamento dovuto;



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

- > lo sconto percentuale praticato, l'assoggettamento all'aliquota IVA nelle misure di legge;
- > il numero dell'atto di aggiudicazione;
- > il numero dell'impegno di spesa.

La Fondazione provvederà al pagamento di quanto fatturato mediante appositi mandati, **entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.**

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la ditta aggiudicataria potrà sospendere il servizio.

L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n. 55 del 03/04/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica.

Il pagamento, dedotte le eventuali penali, sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art.6 del D. Lgs 207/2010.

Qualora l'Impresa aggiudicataria risulti non in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi e relativi accessori, la Stazione appaltante opererà il trattenimento secondo le modalità previste dall' Art. 4 DPR 207/2010.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei pagamenti nell'ambito delle azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti /acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata, comunicando il conto corrente dedicato. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 7

Adeguamento del corrispettivo

Il corrispettivo pattuito non è soggetto a revisione.

Art 8

Inadempimenti e penali

Nel caso in cui la Fondazione rilevi anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, fermo restando la richiesta del risarcimento del danno, può applicare le relative penalità di volta in volta calcolate sul fatturato relativo al mese in cui le anomalie si sono verificate.

In particolare, in caso di inadempimenti riguardanti le caratteristiche, irregolarità o abusi riferiti alle convenzioni con gli esercizi (comprese le irregolarità igienico-sanitarie), le sanzioni saranno calcolate in ragione dell'entità del danno.

La Fondazione nei casi sotto indicati si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) per ciascuna giornata di mancata erogazione del servizio imputabile a qualunque causa, tranne la causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a € 500,00;
- b) per ciascuna smart card non accettata presso gli esercizi pubblici indicati nell'offerta € 10,00;



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

- c) per mancato rispetto degli impegni contrattuali per i quali è previsto un termine € 100,00 al giorno;
- d) per ogni mancato rispetto del menu rilevata negli esercizi pubblici € 100,00;
- e) per ogni mancata attivazione del sistema sostitutivo per il consumo del pasto in caso di black out o pos non funzionante ovvero in ogni caso di non funzionamento della smart card con codice errore non imputabile al dipendente o illeggibile € 100,00;
- f) nel caso di disdetta da parte dei titolari degli esercizi convenzionati, non comunicata tempestivamente alla Fondazione € 150,00;
- g) per il mancato invio dell'elenco dei locali aggiornato ogni 6 mesi si applica una penale pari a € 200,00.

Le suddette penali sono cumulabili fra loro.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso azioni giudiziarie da parte della Fondazione, nonché richiesta di risarcimento danni materiali e morali.

Art. 9 Personale

L'affidatario s'impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario deve effettuare le attività sopra descritte con personale idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, adeguato per capacità professionale e numericamente idoneo alle necessità connesse con gli obblighi derivanti dal contratto. In ogni caso non ha diritto a compensi di sorta se nel corso del servizio deve modificare, sotto il punto di vista quantitativo o qualitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera.

L'affidatario è ritenuto responsabile unico dell'operato del personale da lui dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, o dalla normativa vigente, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contributivi e di altra qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e norme in vigore. Lo stesso è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme della tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore, ove l'appaltante lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto le disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte dell'appaltante non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

Alla Fondazione è concessa qualsivoglia forma di vigilanza atta ad accertare gli obblighi previsti a carico della Ditta con i presenti articoli.



FONDAZIONE IDIS
CITTA' DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

Art. 10 Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento accertato dalla Fondazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articolo 1453 e seguenti Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Si applica quanto previsto dagli art. 108 e 110 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016).

In particolare, la Fondazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto in caso di gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà della Fondazione di affidare il servizio a terzi.

In caso di fallimento della Ditta affidataria, la Fondazione si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento.

E' fatto salvo alla Stazione appaltante il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, si applicherà quanto previsto dall'art. 176 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Leg.vo 50/2016).

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla Fondazione appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare alla Fondazione. La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135.

Art. 11 Cessione del contratto

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione definitiva, e fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni conseguenti nonché delle maggiori spese sostenute con le stesse modalità previste per la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Società sia acquistata o incorporata da altra impresa, nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda, e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, e porre in essere le stesse azioni sopra previste.



FONDAZIONE IDIS
CITTÀ DELLA SCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

Art. 12

Subappalto

(articolo da sopprimere in caso di insussistenza del subappalto)

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 105 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e pertanto la ditta indica di seguito..... le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti.

La stazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicatari a della procedura in oggetto.

Art. 13

Riservatezza e trattamento dati

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 e dal reg. Eu n. 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art.7 del suddetto decreto 196/2016.

Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.

La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e del Reg. UE 2016/679, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività di cui al presente atto.

Art. 14

Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Napoli.

Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente contratto è esclusa la giurisdizione arbitrale.

Art. 15

Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, valgano gli elaborati di gara nonché l'offerta dell'aggiudicataria, se contenenti condizioni e servizi più favorevoli alla stazione appaltante, e le disposizioni del codice civile.

Napoli, addì _____

Per la ----

Per la Fondazione Idis – Città della Scienza



FONDAZIONE IDIS
CITTA'DELLASCIENZA

Ente commissariato ex art. 25 del codice civile, giusta delibera di Giunta Regionale della Campania 735/2017 e s.m.i.

Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: **Art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 14, art. 15.**

Il presente atto è redatto in doppio originale e consta di _____ pagine.

Per
La -----

Per
la Fondazione Idis – Città della Scienza

Allegati

Capitolato speciale d'appalto
Capitolato tecnico
Offerta tecnica-qualitativa
Offerta quantitativa-economica